



TESTO UNICO LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 19

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il Sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali. Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta il messo la sostituisce con la sua dichiarazione. Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'Ufficio municipale a mezzo del Sindaco del Comune di loro residenza, quando questa sia conosciuta. Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non abbiano ricevuti. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato. Ai fini del presente articolo, l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Versione in vigore dal 23 giugno 1960 secondo Normattiva, non più in vigore dal 8 novembre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1960

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-composizione-e-la-elezione-degli-organ-delle-1960/art-19-t-u-5-aprile-1951-n-203-art-19/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it